

Allegato "B" al rep. 4975 racc. 3369

STATUTO DELLA SOCIETÀ

"DOPO DI NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA -

SCOPO E OGGETTO - DOMICILIO

- Articolo 1 - Denominazione e normativa di riferimento

1.1 La società è denominata **"DOPO DI NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS"**.

1.2 Alla cooperativa, per quanto previsto dal libro V, titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni; la cooperativa è regolata secondo il modello della società per azioni.

La società è Impresa Sociale di diritto (art. 1, IV comma, d.lgs. 112/2017) ed Ente del Terzo Settore di diritto (art. 4, I comma, d.lgs. 117/2017).

La società cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c. .

- Articolo 2 - Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di Parma.

Per l'indirizzo di rinvia a quanto previsto dall'art. 111-ter disp. att. c.c. .

2.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di modificare l'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo Comune. Di

tale modifica dovrà essere data pubblicità ai sensi e per gli effetti dell'art. 111-ter disp. att. c.c. .

- Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.

- Articolo 4 - Scopo

4.1 La società cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali e/o socio-educativi, nonché socio-sanitari, incluse le attività di cui all'art. 2, I comma, lettere a), b), c), d), l) e p) del D.Lgs. 112/2017, rivolti in via prioritaria alla risposta ai bisogni di persone con disabilità e non autosufficienti.

Altresì, lo scopo della società cooperativa è quello di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle persone che presentano bisogni sociali e di salute che richiedono prestazioni socio-sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo.

4.2 La società cooperativa esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.3 Per la realizzazione di ciò, la società cooperativa organizza una impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il

gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero ed alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.

- Articolo 4-bis - Oggetto

L'attività che costituisce l'oggetto sociale, per la realizzazione dei predetti scopi, si esplica nei seguenti settori:

--- gestione, stabile o temporanea, in conto proprio o per conto di terzi di:

a) Centri residenziali con finalità di socializzazione e assistenza riabilitativa, anche con disponibilità di posti per l'accoglienza notturna temporanea, per emergenze di tipo familiare o per sollevare la famiglia per periodi di tempo limitato in alloggi messi a disposizione dalle famiglie di persone disabili, da enti pubblici, da fondazioni, da associazioni, da privati o da altri che condividono lo scopo della cooperativa;

b) centri diurni con finalità di socializzazione e assistenza.

Inoltre la cooperativa può svolgere attività di miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità, persone anziane, persone in difficoltà fisica o psichica e dei loro familiari, attraverso:

c) l'organizzazione e gestione di centri e servizi per persone anziane;

d) l'organizzazione e gestione di servizi cosiddetti di nuova domiciliarità;

e) la gestione di centri socio-educativi e/o socio-riabilitativi e di servizi di integrazione lavorativa;

f) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia tanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;

g) la gestione di servizi in tutti i momenti della vita scolastica, ivi comprese tutte le fasi dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

h) l'organizzazione e gestione di attività di sostegno scolastiche ed extrascolastiche per favorire l'integrazione dei soggetti più deboli;

i) la formazione e consulenza per quanto attiene agli scopi sociali;

j) la sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

k) la promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

l) l'affiancamento a famiglie nell'educazione dei figli,

nella loro cura e nella loro concreta gestione nei vari momenti e attività della giornata;

m) la promozione e gestione di centri di ascolto e altri servizi specializzati rivolti a soggetti in situazione di marginalità e disagio sociale;

n) l'organizzazione di iniziative utili e necessarie per rafforzare le identità, facilitare l'integrazione e favorire un reciproco arricchimento tra persone di diverse culture;

o) l'organizzazione e gestione di centri e servizi per minori;

p) la consulenza e progettazione negli ambiti di cui sopra;

--- gestione ed erogazione di servizi gestione di servizi socio-assistenziali, socio-educativi, e socio-sanitari.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, comprese attività commerciali, quali ad esempio gestione di bar, mense, vendita, organizzazione di eventi, ecc. se collegate all'oggetto sociale o se, comunque, finalizzate al finanziamento delle attività già elencate in precedenza; raccogliere beneficenze, sponsorizzazioni e prestiti da soci e da terzi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; compiere tutte le operazioni

finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti; promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di elevare e migliorare le loro condizioni economiche e sociali.

La cooperativa, quindi, si propone di svolgere in forma organizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale, diverse attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, al rispetto dei diritti umani, alla valorizzazione delle diverse culture, etnie e religioni, all'educazione alla pace e alla non violenza gestendo servizi

socio sanitari, assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a persone con disabilità.

La cooperativa può operare anche con i terzi.

La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio d'amministrazione interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa. In particolare, l'attività finanziaria potrà essere svolta in forma non prevalente e, comunque, in via solo strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e non sarà rivolta al pubblico; essa avverrà comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si impegna ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'organo

amministrativo necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie personali e reali sia a favore sia per conto di terzi, anche a titolo gratuito;

- compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle seguenti attività:

- attività professionale riservata;

- sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art.18 della Legge n.216 del 1974 e successive modificazioni;

- esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di cui all'art.4 comma secondo della Legge n.197 del 5 luglio 1991;

- erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci, anche secondo quanto disposto dal Ministro del Tesoro con Decreto 27.9.1991 pubblicato sulla G.U. n.227 del 1991.

- Articolo 4-ter - Programmi pluriennali per lo sviluppo

aziendale

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 legge 59/1992.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

- Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO SOCIALE - AZIONI -

CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

- Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è costituito:

a) dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore di Euro 60,00 (sessanta virgola zero zero);

b) dai conferimenti dei soci finanziatori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero). I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale.

- Articolo 7 - Versamento del capitale sottoscritto

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori e, dunque, il capitale dalle stesse rappresentato dovrà essere integralmente versato e liberato al momento della loro sottoscrizione.

Il versamento delle azioni dei soci sovventori dovrà essere effettuato secondo i termini stabiliti dall'assemblea che ne delibera l'emissione.

- Articolo 8 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili prodotti;
- c) da eventuali riserve straordinarie
- d) dall'eventuale sovrapprezzo azioni;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e/o previsto per legge;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte e tenuto conto dei privilegi attribuiti ai soci finanziatori.

Le riserve, ad eccezione di quella derivante dal versamento

del sovrapprezzo azioni, sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento.

- Articolo 9 - Azioni cooperative

Le azioni sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, I comma, c.c. .

- Articolo 10 - Azioni di partecipazione cooperativa

Tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo 4-ter, le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, per un ammontare non superiore al valore delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 2354 c.c., la denominazione "azione di partecipazione cooperativa".

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle nel rispetto dei limiti previsti

dalla legge.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2% (due per cento) per cento rispetto a quella delle azioni dei soci della cooperativa.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre azioni.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di preferenza nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 c.c. e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse, il tutto nel rispetto ed alle condizioni previste dall'art. 2545-quinquies c.c. .

Con riferimento alle azioni di partecipazione cooperativa, trova applicazione quanto previsto dall'art. 6 legge 59/1992

in tema di assemblea speciale e rappresentante comune degli azionisti.

- Articolo 11 - Trasferimento delle azioni cooperative

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Pec, oppure con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento autorizzativo alla cessione del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti di ammissione previsti dal presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

- Articolo 11-bis - Trasferimento delle azioni di

partecipazione cooperativa

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione le generalità del potenziale cessionario; il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso infruttuosamente il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al potenziale cessionario da egli indicato.

- Articolo 11-ter - Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per rivalutazione e ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste dal presente statuto in tema di liquidazione delle partecipazioni sociali.

L'assemblea, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, potrà decidere di continuare la società, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto, a condizione che gli stessi abbiano i requisiti di ammissione previsti dal

presente statuto.

TITOLO III

Sezione I

CATEGORIE, REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI -

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

- Articolo 12 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo

un compenso di qualsiasi natura o entità;

b) soci fruitori, in prima istanza le stesse persone con disabilità, i loro familiari e/o tutori, i rappresentanti delle loro associazioni e di altre che a vario titolo godono, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;

c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 legge n. 59/1992 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di cooperazione sociale, anche soci, denominati soci sovventori, che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa, ma partecipano alla costituzione dei fondi di cui alla menzionata normativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In ogni caso non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini.

- Articolo 12-bis - Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo I ed al

Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c. .

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 legge 59/1992, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/1992.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo e da quelli precedenti, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

- Articolo 12-ter - Diritti amministrativi dei soci

finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con

quanto previsto dall'art. 2524 c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c.; esclusione o limitazione del diritto di opzione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies disp. att. c.c. . Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

Le azioni di socio finanziatore possono avere diritti economici o amministrativi differenziati per categorie.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 50 azioni: numero 1 (uno) voto
- da 51 a 100 azioni: numero 2 (due) voti
- da 101 a 150 azioni: numero 3 voti
- da 151 a 200 azioni: numero 4 voti
- oltre 201 azioni: numero 5 voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370

c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno per l'attività sociale, può prevedere l'attribuzione del diritto alla nomina da parte di tale categoria di un numero di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

- Articolo 13 - Ammissione ed obblighi

Ai fini dell'ingresso nella compagine sociale e, dunque, per acquisire lo *status* di socio della cooperativa deve essere presentata specifica domanda scritta di ammissione al Consiglio di Amministrazione, che deve necessariamente contenere:

- a) nome, cognome, data di nascita e domicilio;
- b) la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- c) l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- d) l'ammontare della partecipazione sociale che si propone di sottoscrivere;
- e) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- f) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve

essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio d'Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può inserire il nuovo socio

in una categoria speciale, in ragione del suo interesse alla formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa, per un periodo di tempo limitato, prima di diventare socio cooperatore a tutti gli effetti. Tali soci (comunemente detti "in prova") godono di diritti limitati disciplinati dallo statuto. Il periodo di permanenza nella categoria speciale non può essere superiore ai cinque anni e i soci ammessi in tale categoria non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Al termine del periodo stabilito essi possono chiedere di essere ammessi quali soci cooperatori a tutti gli effetti oppure possono risolvere il rapporto sociale.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento ed alla conseguente liberazione della partecipazione al capitale sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa il capitale corrispondente alla partecipazione sociale sottoscritta, nei tempi determinati dal consiglio d'amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

I soci sovventori sono obbligati al versamento del capitale riferito alle partecipazioni sottoscritte e ad attenersi a quanto disposto dalle superiori lettere b) e c) limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire ad altre imprese, anche cooperative, che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, ovvero di esercitare in proprio o avere interessenze dirette in imprese effettivamente concorrenti o in contrasto con quella esercitata dalla Cooperativa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare o meno la sussistenza di un nesso di concorrenza tra le imprese interessate.

- Articolo 13-bis - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte, recesso ed esclusione se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Sezione II

- Articolo 14 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati nel precedente articolo 13;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società, con raccomandata con avviso di ricevimento, tramite Pec o qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, deve procedere alla verifica sulla sussistenza delle ragioni che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza nell'interesse della società. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

Ai fini della liquidazione della partecipazione sociale del socio receduto troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 2535 c.c. .

- Articolo 15 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli organi competenti;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- d) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società.

Nei casi indicati nelle precedenti lettere b) e c), il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite Pec, oppure con qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e nel caso in cui perduri l'inadempienza.

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito, dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei

danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dal consiglio di amministrazione o, su proposta di questo, dall'assemblea dei soci.

Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare, per qualsiasi ragione o causa, nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari delle stesse, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite Pec, oppure con qualsiasi altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

Ai fini della liquidazione della partecipazione sociale del socio escluso troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 2535 c.c. .

- Articolo 16 - Liquidazione della partecipazione sociale

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 legge 59/1992, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,

ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies c.c. .

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso delle azioni assegnate al socio a titolo di ristorno, ai sensi degli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi, dovranno richiedere il rimborso, entro cinque anni dalla scadenza dei centottanta giorni innanzi indicata.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso, nel termine suddetto saranno annullate ed il relativo importo sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

- Articolo 17 - Disposizioni generali e convocazione

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

La loro convocazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e deve effettuarsi presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno

ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza e deve essere comunicato ai soci nello stesso termine con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, Pec, comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, alle condizioni di cui all'art. 2366, IV comma, c.c. .

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

- Articolo 18 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, alle condizioni previste dall'art. 2364, II comma, c.c., entro centottanta giorni dalla stessa data, ed eventualmente, entro il mese di

dicembre per la approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.

L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo ed eventualmente, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al precedente articolo 12-ter e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al medesimo articolo 12-ter e alla relativa delibera di emissione;

3) approva il regolamento interno relativo ai rapporti mutualistici attuati con i soci ed i criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici, nonché gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

4) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la determinazione delle somme erogate a titolo di ristorno;

5) delibera sull'eventuale rifiuto di ammissione a socio emesso dal Consiglio di amministrazione, previa istanza proposta dall'aspirante socio ai sensi del presente statuto;

6) delibera sulla revoca degli amministratori e dei sindaci, alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabilità degli stessi;

7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

- Articolo 19 - Assemblea straordinaria

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione degli strumenti finanziari e su tutti gli argomenti in relazione ai quali la legge od il presente statuto prevedono espressamente la competenza dell'assemblea straordinaria.

E' vietata ogni modificazione statutaria che tenda a trasformare e/o mutare la natura di cooperativa sociale; qualsiasi delibera in tal senso determina l'automatica messa

in liquidazione della società.

- Articolo 20 - Validità delle assemblee

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato e sulla liquidazione della società per cui occorrerà, tanto in prima quanto in seconda convocazione, la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{5}$ (tre quinti) dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

- Articolo 21 - Diritto al voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora con il versamento del capitale sottoscritto.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Per i soci finanziatori si applica il precedente articolo 12-ter.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente ad una categoria di socio diversa dai soci finanziatori, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di due soci.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372, c.c. .

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

- Articolo 22 - Presidenza dell'assemblea e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea stessa.

Il segretario può essere un non socio.

Può essere nominato a svolgere le funzioni di segretario un notaio.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO

- Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali, anche nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 12-ter.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi. La durata del mandato scade in concomitanza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Gli altri amministratori possono essere non soci, o anche possessori di strumenti finanziari, partecipativi o non partecipativi. Pertanto, se uno degli amministratori perde la qualità di socio cooperatore non si verifica decadenza automatica dalla carica di amministratore, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione rimanga composta da soci cooperatori.

Nel caso, invece, in cui la perdita della qualità di socio cooperatore da parte di un amministratore determini il venir

meno della suddetta maggioranza, lo stesso amministratore decadrà dalla carica, e si dovrà provvedere alla relativa sostituzione nel rispetto dell'art. 2542, II comma, c.c. .

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati con deliberazione del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Ai sensi dell'art. 7, II comma, D.Lgs. 112/2017 è vietata l'assunzione della presidenza del consiglio di amministrazione ai rappresentanti degli Enti di cui all'art. 4, III comma, D.Lgs. 112/2017.

Anche ai sensi e per gli effetti del III comma dell'art. 7 D.Lgs. 112/2017, ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti necessari di cui all'art. 2382 e seguenti c.c., per assumere la qualità di amministratore delle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, deve essere in possesso di elevate competenze professionali in materie inerenti le attività della cooperativa.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza o che

vengano effettuati a loro favore accantonamenti di somme a titolo di indennità di fine mandato o di altre indennità, eventualmente mediante strumenti assicurativi; il tutto nel rispetto altresì di quanto statuito dall'art. 8 D.lgs. 117/2017.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, nomina altresì un Segretario, per la redazione dei verbali, che può anche essere estraneo al Consiglio.

Il Consiglio può delegare nei limiti di legge, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, osservate le disposizioni di legge al riguardo. Non possono essere delegate le decisioni aventi ad oggetto:

- a) le materie indicate dall'art. 2381, IV comma, c.c.;
- b) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- c) la remunerazione della prestazione mutualistica ed il ristorno;
- d) la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda;
- e) l'assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti in altre società.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera - oppure qualsiasi

altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento - da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti a mezzo di telegramma o fax, oppure qualsiasi altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione (o il notaio), onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro, ovvero possa procedersi alla redazione da parte del notaio dell'atto pubblico con cui viene verbalizzata l'adunanza ed alla sua relativa sottoscrizione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) approvare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) predisporre la relazione, da sottoporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare in particolare le circostanze relative alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, ovvero alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c., nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- e) determinare la struttura organizzativa aziendale e vigilare sul suo funzionamento, assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni; adottare tutte le opportune deliberazioni in ordine all'organigramma ed al funzionigramma operativi della Cooperativa individuando e nominando i

dirigenti ed i quadri con specifici provvedimenti di cui deve essere data formale comunicazione alla assemblea dei soci;

f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale. Fra gli altri: acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma;

h) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;

i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico;

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea.

- Articolo 24 - Sostituzione amministratori

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. .

- Articolo 25 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione egli può delegare nei limiti di legge i propri poteri, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale

procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO

- Articolo 26 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato qualora si verificano le condizioni previste dall'art. 2543, I comma, c.c. . Esso si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, eletti dall'assemblea, la quale provvede alla nomina anche del presidente del Collegio stesso; il tutto anche nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 12-ter.

In caso di cessazione di uno dei membri effettivi subentrerà il membro supplente designato dalla medesima categoria di soci.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il competente Ministero.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

- Articolo 27 - Compiti del Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. . L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale partecipa a norma di legge alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dell'Assemblea, ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci espongono, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, la relazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo

mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti C.C. .

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi anche in video-conferenza od audio-conferenza, alle medesime condizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

- Articolo 28 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di

oculata prudenza.

Gli amministratori provvederanno a redigere altresì la relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere della società, ed inoltre dovrà essere espressa una fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Ai sensi dell'art. 9, II comma, D.Lgs. 112/2017, la cooperativa deve, inoltre, depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio sociale.

- Articolo 29 - Risultati della gestione: destinazione degli utili

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) e, comunque, a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dai successivi commi del presente articolo;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514, lett. a), c.c.;

f) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), c. c., e secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 10;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e/o previsto per legge.

L'erogazione del ristorno ai soci cooperatori è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal

suddetto regolamento. La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) c) ed f).

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a) in forma liquida; b) mediante l'emissione di nuove azioni di capitale; c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente articolo 10.

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori ai sensi dei precedenti articoli 10 e 12-ter, e le altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente statuto, l'assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota, stabilita della legge, da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

- Articolo 30 - Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, tenendo anche conto di quanto previsto al precedente articolo 12-ter, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo.

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, gli amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea dispone in merito a:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 12-ter;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno

diritto di recedere.

- Articolo 31 - Devoluzione patrimonio

In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 legge 59/1992, del presente Statuto, deve essere devoluto a norma dell'art. 2514 c.c. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11 legge 59/1992.

Ai fini del rimborso del capitale sociale, si applica quanto previsto per i finanziatori dal precedente articolo 10.

TITOLO IX

NORME FINALI

- Articolo 32 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto Notarile nel cui territorio ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al

Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34, 35 e 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

- Articolo 33 - Libri Sociali

Oltre ai libri prescritti dalla normativa in materia di società cooperative in forma di società per azioni, la società è altresì obbligata alla tenuta dei libri di cui al d.lgs. 117/2017, nonché alla tenuta degli altri libri imposti dalla legge.

- Articolo 34 - Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e

soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea.

Altresì, possono essere disciplinati da un regolamento interno, il funzionamento tecnico ed amministrativo della società.

Negli stessi regolamenti possono essere stabiliti i poteri del direttore se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnico-scientifici se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

La tipologia del rapporto di lavoro che si intende attuare con i soci lavoratori deve essere disciplinata da un apposito regolamento interno, predisposto dal consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

- Articolo 35 - Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche, previste a norma dell'art. 2514 c.c., dal presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

- Articolo 36 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, valgono le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società

cooperative. Ai sensi dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni, nonché quelle previste dal codice del terzo settore e dalla normativa sull'impresa sociale.

San Secondo Parmense (PR), trentuno ottobre
duemilaventiquattro.

F.to: Paola Caporali

Alberto de Torres, notaio - sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti.